



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per
l'Emilia Romagna*

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60, 95 e 165 e seguenti del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento mediante concessione del servizio di vendita di generi alimentari e non alimentari extra-vitto (c.d. sopravvitto) ai detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari di Parma e Piacenza



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per
l'Emilia Romagna e Marche*

*Contratto – in forma di pubblica amministrativa/scrittura privata – per
l'affidamento in concessione del servizio di vendita di generi alimentari e non
alimentari extra-vitto (cd. Sopravvitto) ai detenuti e internati degli Istituti
Penitenziari di Parma e Piacenza, ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975 n.
354. CIG _____*

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____, in
Bologna, nella sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche, in viale Giovanni Vicini n. 20,
sono presenti:

oppure (in caso di forma pubblica amministrativa)

Avanti a me _____ Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei
contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

1) 1 dott. _____, nato a _____ il
_____, Funzionario/Dirigente, in qualità di rappresentante
del suddetto Provveditorato regionale, in forza del provvedimento di delega
n _____ del _____, domiciliato agli effetti del presente
Contratto, in _____ presso la sede del suddetto
Provveditorato regionale, (d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione
appaltante);

Repertorio

n. _____

del _____

E

2) il Sig/dott. _____, nato a _____ il _____

_____, che interviene al presente Contratto nella sua qualità di

legale rappresentante/amministratore unico/amministratore delegato (pro-

curatore, giusta poteri allo stesso conferiti da [indicare estremi atto]) dell'Im-

presa _____ (d'ora in avanti Concessionario/Appaltatore)

– [In caso di RTI]: Il Sig. _____ nella sua qualità di legale rap-

presentante/amministratore unico/amministratore delegato dell'Impresa

_____ quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo co-

stituito con le seguenti mandanti:

○ _____ sede legale in _____ Via _____

iscritta al Registro delle imprese di _____ al n. _____

_____;

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio

in _____ dott. _____, repertorio n _____ (d'ora in avanti Conces-

sionario/Appaltatore/Impresa);

Il comparente Sig. _____ dichiara di intervenire alla

stipula e firma del presente Contratto in nome e per conto dell'Impresa

_____, con sede legale in _____

Via/Piazza _____ iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio di _____ al n. _____ a ciò

debitamente autorizzato come risulta _____ (in caso

di procuratore [indicare estremi atto di procura]) dal certificato della Camera

di Commercio – Registro delle Imprese di _____, acquisito in data

_____, documento che rimane agli atti dell'Amministrazione;

	(In caso della forma pubblica amministrativa) E' stato pertanto da me accertato, sulla	
	base dei documenti presentati, che i Signori sopra identificati hanno la piena	
	facoltà di rappresentare e impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e	
	l'impresa.	
	Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver	
	rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,	
	PREMESSO:	
	che con determina a contrarre n. _____ del _____ è stato dispo-	
	sto di dare avvio ad una procedura di gara aperta, in ambito europeo, al fine	
	di poter selezionare, mediante il criterio dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa, l'operatore economico con cui stipulare un Contratto, della du-	
	rata di mesi sessanta (60) per l'affidamento in concessione del servizio di	
	vendita di generi alimentari e non alimentari extra-vitto (cd. Sopravvitto) ai	
	detenuti e internati degli Istituti Penitenziari di Parma e Piacenza;	
	che in esecuzione di quanto precede, si è dato corso alla pubblicazione del	
	Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____	
	del _____, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5 Serie	
	Speciale, n. _____ del _____	
	che sulla base della predetta gara, svoltasi in forma dematerializzata su	
	piattaforma messa a disposizione da CONSIP, l'Autorità che ne ha	
	presieduto le operazioni ha proposto in data _____ quale	
	migliore offerente l'Impresa _____, avendo quest'ultima	
	conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche	
	tecniche e servizi aggiuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini	
	economici;	

	che la predetta Impresa ha partecipato alla procedura di gara avvalendosi	
	dei requisiti _____ (capacità economica-finanziaria e/o delle risorse	
	tecniche/produttive/umane consistenti nelle attività di _____)	
	messi a sua disposizione dall'Impresa _____ con sede in	
	_____;	
	che l'Amministrazione contraente con provvedimento del _____	
	n. _____, ha quindi ritenuto di aggiudicare alla	
	_____ l'appalto in intestazione;	
	che l'Aggiudicatario _____ ha presentato la documen-	
	tazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che forma parte	
	integrante dello stesso, ancorché non materialmente allegata;	
	che con Informativa antimafia n. _____ e	
	n _____ l'Amministrazione contraente è stata informata, tramite la	
	Banca Dati Nazionale Antimafia, dell'insussistenza delle cause di deca-	
	denza, di sospensione o di divieto di contrarre, nonché di infiltrazioni ma-	
	fiose sia con riferimento al Concessionario che alla sua ausilia-	
	ria _____;	
	<i>oppure:</i>	
	che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca	
	Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91 del	
	decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto riscontro entro	
	i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto legislativo, si procede alla	
	stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;	
	che il Concessionario, con la sottoscrizione dell'atto di regolamentazione del	
	servizio, sarà assoggettato ad accettare tutti i patti e le condizioni in esso	

	contenuti;	
	che , dovendosi ora addivenire alla stipula del Contratto, le parti dichiarano	
	il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta elettronica	
	certificata:	
	1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione	
	Penitenziaria – Provveditorato Regionale per l’Emilia Romagna e Marche -	
	Codice Fiscale C.F. _____, Via _____, PEC:	
	_____ in appresso denominato più brevemente	
	“Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o “Stazione	
	appaltante”	
	2) Impresa _____ - Codice Fiscale C.F. _____ – Via.	
	_____ - PEC: _____, in appresso	
	denominata più brevemente “Concessionario” o “Appaltatore”;	
	3) (In caso RTI, indicare i/il nominativi/o delle/a Mandanti/e)	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente Contratto,	
	convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.	
	Art. 1	
	(Significato delle abbreviazioni)	
	1.1 Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco	
	descritto.	
	1.2 Capitolato prestazionale: il documento, compresi gli allegati e le	
	appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di	

	gara, contenente le condizioni generali per la stipula del presente	
	Contratto e la sottoscrizione dell’Atto di regolamentazione, nonché la	
	definizione del Servizio oggetto della gara;	
	1.3 Contratto: il contratto stipulato tra l’Amministrazione contraente e	
	l’Impresa aggiudicataria, della durata di mesi 60, contenente le	
	condizioni e i termini che disciplinano le prestazioni del Servizio;	
	1.4 DM n. 49/2018: il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante:	
	“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle	
	funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;	
	1.5 Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	
	procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni – approvate dal	
	Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017.	
	1.6 Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento	
	alle definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.	
	Art. 2	
	<i>(Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)</i>	
	2.1 Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati, seppur non	
	materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale ed	
	essenziale del presente Contratto:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare di gara; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Matrice dei rischi 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offerta Tecnica, Offerta Economica e Piano Economico Finanziario, tutte 	
	presentate dal Concessionario.	

	2.2 Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei	
	documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno	
	applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più	
	favorevole per l'Amministrazione.	
	2.3 L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:	
	a) dalle clausole del presente Contratto e dai relativi allegati, che costitui-	
	scono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra i con-	
	traenti.	
	b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e,	
	più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti ema-	
	nati anteriormente alla data del presente Contratto, ovvero, che pur non	
	essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla data	
	anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso men-	
	zionati poste a base della gara di appalto, di cui il Concessionario ha preso	
	piena ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R. 30	
	giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	h) dal codice civile;	
	i) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni e	
	servizi;	

	j) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
	k) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	l) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	m) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	Art. 3	
	(Oggetto del Contratto)	
	3.1 Il presente Contratto disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento in concessione del servizio di vendita di generi alimentari e non alimentari extra-vitto (cd. Sopravvitto) ai detenuti e internati degli Istituti Penitenziari di Parma e Piacenza - nel rispetto dei principi fissati dall'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario - così come puntualmente indicato nel Capitolato prestazionale.	
	3.2 Il Concessionario prende atto che il valore stimato della concessione è stato calcolato sulla base del fatturato medio del Sopravvitto calcolato sul triennio 2019-2021 e che il fatturato indicato non è vincolante per la Stazione Appaltante né come valore minimo, né come valore massimo.	
	3.3 Il Concessionario prende atto, anche, che il servizio in oggetto è interamente remunerato, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14 e dall'art. 57, commi 6 e 7, del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni	

	e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i	
	regolamenti dei singoli Istituti.	
	3.4 L'amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste	
	di acquisto presentate per il Sopravvitto.	
	3.5 L'erogazione del servizio dovrà essere garantita dal Concessionario negli	
	orari e nei luoghi dell'Istituto stabiliti dall'Autorità Dirigente.	
	<i>Art. 4</i>	
	<i>(Durata del Contratto)</i>	
	4.1 Il presente Contratto ha una durata di mesi 60 (sessanta) decorrenti dal	
	_____ al _____.	
	4.2 L'Amministrazione, al fine di assicurare la continuità del Servizio, potrà	
	avvalersi della facoltà di ricorrere alla proroga tecnica (art. 106, comma	
	11 del Codice dei contratti), per il tempo strettamente necessario a portare	
	a conclusione la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente,	
	e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. La predetta pro-	
	roga sposterà in avanti il solo termine di scadenza e di conseguenza ri-	
	mangono invariati i patti, i prezzi e le condizioni del Contratto in sca-	
	denza per tutto il periodo di proroga. Non sarà quindi riconosciuto nes-	
	sun altro compenso e/o indennizzo per detta proroga. In tale ipotesi l'Am-	
	ministrazione, previo avviso da inoltrarsi a mezzo PEC almeno 20 gg.	
	prima della scadenza del Contratto, comunica al Concessionario la prose-	
	cuzione tecnica, a cui quest'ultimo è tenuto ad aderire.	
	<i>Art. 5</i>	

	<i>(Remunerazione della Concessione e revisione del Piano Economico</i>	
	<i>Finanziario)</i>	
	5.1 Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e	
	sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, con assun-	
	zione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del servi-	
	zio medesimo, nel rispetto della normativa citata nelle premesse e nei pre-	
	cedenti articoli. La concessione è interamente remunerata, come da nor-	
	mativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti (mod.	
	72) effettuati con i fondi del proprio peculio personale, secondo le moda-	
	lità previste dal paragrafo 3 del Capitolato Prestazionale.	
	5.2 Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell’equilibrio del	
	Piano Economico Finanziario di copertura dell’investimento, e connessa	
	gestione, presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del	
	presente Contratto. Il Piano economico finanziario (PEF) del Concessio-	
	nario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione	
	solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell’art.	
	165 del Codice e nel paragrafo 7.3 del Capitolato Prestazionale.	
	5.3 Fermi restando i principi del rischio operativo e dell’equilibrio econo-	
	mico-finanziario, previsti dall’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, la Concessione	
	potrà essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di ag-	
	giudicazione, nei casi espressamente previsti dall’art. 175 del medesimo	
	D.Lgs. 50/2016, in particolare in relazione all’eventuale variazione delle	
	esigenze dell’utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logi-	
	stiche presso la sede oggetto del contratto, si applica in tal caso l’art. 175,	
	comma 4, del Codice.	

	<i>Art. 6</i>	
	<i>(Regime IVA)</i>	
	6.1 Il presente atto, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 è soggetto ad. I.V.A.	
	per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 38 del	
	D.P.R. 26.10.1972, n. 633.	
	<i>Art. 7</i>	
	<i>(Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)</i>	
	7.1 Il Concessionario è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la conti-	
	nuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà	
	personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcune, nemmeno	
	nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela	
	prevista per legge.	
	7.2 E’ ammessa la sospensione dell’esecuzione del Servizio nei soli casi di	
	forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi	
	il Concessionario dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espleta-	
	mento del Servizio preventivamente concordati con l’Autorità Dirigente,	
	in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettiva-	
	mente possibile, l’Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di prov-	
	vedervi con ogni mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni,	
	trattandosi di Servizio pubblico essenziale.	
	7.3 L’esercizio delle prestazioni in luogo del Concessionario, avverrà con ad-	
	debito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di	
	quest’ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti	
	dell’Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia del	
	Contratto.	

	7.4 Si richiama quanto previsto dal paragrafo 2.2. del Capitolato prestazio-	
	nale.	
	<i>Art.8</i>	
	<i>(Descrizione ed espletamento del Servizio)</i>	
	8.1 Il Concessionario si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il	
	Servizio per il Sopravvitto nella misura espressamente richiesta dall’Am-	
	ministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni,	
	patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente contratto e di tutti gli allegati	
	in esso richiamati e nell’Atto di regolamentazione del servizio (par. _____	
	del Capitolato) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti.	
	8.2 Il Servizio per il Sopravvitto deve garantire presso ogni Istituto peniten-	
	ziario la vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e non	
	alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l’acquisto con	
	propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell’Istituto	
	penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regola-	
	zione amministrativa dettata in materia. I generi, per i quali è autorizzata	
	ex art. 14 del D.P.R. 230/2000 la vendita presso ogni Istituto, sono riportati	
	in appositi listini denominati “Modello 72”.	
	8.3 L’attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente re-	
	munerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti	
	per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale. L’atti-	
	vità di vendita dei generi deve essere esercitata nel rispetto dei criteri sta-	
	biliti dall’art. 12, comma 6, dall’art. 14, e dall’art. 57, commi 6 e 7 del Re-	
	golamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate	
	in materia dall’Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.	

	8.4 Il concessionario deve garantire anche l'effettuazione di quegli acquisti	
	per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo che non sono	
	contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (mod. 72) e che vengano	
	eventualmente autorizzati dalla Direzione.	
	8.5 I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella citata lista	
	(mod. 72), sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Isti-	
	tuto penitenziario e l'Appaltatore e, in ogni caso, non possono eccedere	
	quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle	
	informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande	
	distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n.	
	114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione).	
	La rilevazione dei prezzi di vendita avverrà mensilmente da parte	
	dell'Amministrazione. I prezzi così rilevati verranno ridotti delle percen-	
	tuali di ribasso offerte in sede di gara per singole macro-categoria:	
	Alimentari % _____	
	Pasticceria/dolciumi % _____	
	Bevande % _____	
	Frutta e verdura % _____	
	Macelleria % _____	
	Surgelati % _____	
	8.6 I generi acquistati con il mod. 393 sono consegnati dal concessionario mu-	
	niti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa; per tali	
	generi si opera unicamente un mero rimborso. La gestione del servizio del	
	sopravvitto implica la presenza di personale del concessionario presso le	
	sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge nei termini specificati negli atti	

	contrattuali.	
	8.7 Il tutto nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel Capitolato	
	e negli atti di gara.	
	Art. 9	
	(Fatturazione e modalità di pagamento)	
	9.1 I pagamenti saranno eseguiti direttamente dall’Autorità dirigente di ogni	
	istituto penitenziario sede di svolgimento del servizio del sopravvitto, me-	
	diante bonifico bancario intestato al Concessionario, previa presentazione	
	di regolare fattura mensile intestata a ciascuna Direzione.	
	9.2 La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di	
	quanto prescritto nel Capitolato e/o nell’Atto di Regolamentazione del	
	Servizio.	
	9.3 In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all’inizio di ogni	
	mese, deve essere indicato in dettaglio quanto fornito per quella sede du-	
	rante il mese precedente, affinché l’Amministrazione contraente possa	
	svolgere i relativi controlli con le modalità e alle condizioni indicate nel	
	Capitolato e nell’Atto di Regolamentazione del Servizio.	
	9.4 Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di bonifico bancario emesso	
	direttamente dalla Direzione sul conto corrente n. _____ de-	
	dicato alla concessione, intestato al Concessionario presso _____; le	
	persone delegate a operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:	
	_____.	
	9.5 Il pagamento sarà effettuato dalla Direzione competente, con valuta fissa,	
	entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura	

	stessa secondo quanto previsto nel Capitolato e/o nell'Atto di Regolamen-	
	tazione del Servizio.	
	9.6 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-	
	ziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifi-	
	che.	
	Art. 10	
	(Atto di regolamentazione)	
	10.1 Dopo la stipula del presente Contratto, il Concessionario e l'Amministra-	
	zione contraente procederanno alla redazione e firma dell'Atto di Rego-	
	lamentazione del Servizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio,	
	con possibilità, comunque, di apportare modifiche e variazioni in ogni	
	momento, qualora si verificasse la necessità.	
	Art. 11	
	(Verifiche delle prestazioni del Concessionario)	
	11.1 L'accertamento della regolarità del Servizio per il Sopravvitto avverrà alla	
	stregua di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale.	
	11.2 Il Concessionario dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche,	
	finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto	
	del Contratto e per tutta la sua durata.	
	11.3 Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le eventuali indicazioni re-	
	lative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite	
	dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata comuni-	
	cazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del pre-	
	sente Contratto.	

Art. 12

(Notifiche al Concessionario e Comunicazioni)

12.1 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal presente Contratto sono fatte dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei servizi oppure possono essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.

12.2 Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione contraente ed il Concessionario derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente eseguita solo se inviata a mezzo PEC, al domicilio delle parti come qui di seguito indicato:

- Amministrazione contraente: prot.pr.bologna@giustiziacert.it
- Concessionario:

12.3 Ogni modifica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione contraente o del Concessionario, come sopra indicati, dovrà essere comunicata all'altra parte contraente.

Art. 13

(Misure a tutela della sicurezza)

13.1 L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare incondizionatamente le misure che saranno stabilite dall'Amministrazione a tutela

	della sicurezza degli Istituti penitenziari presso i quali dovrà essere ese-	
	guita la prestazione del servizio, sia in ordine alla verifica delle derrate	
	alimentari, sia in merito all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti inca-	
	ricati di curare la somministrazione.	
	13.2 Il Concessionario dichiara di essere edotto e di accettare le prescrizioni	
	previste nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza	
	(D.U.V.R.I.) allegato al presente Contratto.	
	Art. 14	
	(Assunzione di manodopera detenuta)	
	14.1 Nei casi e nei limiti di cui all'art. 4.9 del Capitolato prestazionale, sono a	
	carico dell'appaltatore le mercedi e i relativi contributi assicurativi e pre-	
	videnziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavorativa	
	alle dipendenze dell'appaltatore.	
	Art. 15	
	(Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità con-	
	tributiva - DURC)	
	15.1 L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti col-	
	lettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicu-	
	razione e assistenza dei lavoratori. A tal proposito dichiara che le posi-	
	zioni assicurative dell'impresa sono le seguenti:	
	INPS - Sede di _____ - matricola n. _____;	
	INAIL - Sede di _____ - codice ditta n. _____.	

	15.2 Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione contraente si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio e di richiedere al Concessionario la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti ai dipendenti. Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente agirà secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice.	
	15.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà in base all'art. 30, comma 6, del Codice.	
	15.4 Il Concessionario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.	
	15.5 Il Concessionario si obbliga a rispettare, senza alcuna eccezione e/o riserva, quanto previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 e, più in particolare, a trasmettere all'Amministrazione contraente tutta la documentazione in esso elencata, nel rispetto dei termini fissati dalla predetta normativa. Il mancato adempimento ai disposti di tale normativa potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione in danno del contratto.	
	<i>Art. 16</i>	
	<i>(Sicurezza e salute nel posto di lavoro)</i>	
	16.1 L'Appaltatore s'impegna:	

- all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html>);
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Articolo 17

(Responsabile del Servizio ed Incaricati dell'appaltatore)

17.1 In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 4.7, del Capitolato Tecnico, il Concessionario all'atto della stipula del presente Contratto, nomina, quale Responsabile del Servizio, il sig. _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____, giusto atto di delega.

Art. 18

(Divieto di cessione del Contratto)

18.1 Il Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

18.2 E' ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.

18.3 Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Sopravvitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta e tempestivamente, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.

Art. 19

(Subappalto – Sub-contratti)

19.1 Si dà atto che il Concessionario non ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto;

(oppure)

19.1 Si dà atto che il Concessionario ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto per le seguenti prestazioni:

_____.

19.2 Per quanto attiene **i sub-contratti**, il Concessionario è tenuto a fornire le informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prestazione, così come eventuali modifiche e variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, il Concessionario provvede a trasmettere copia conforme del sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.

Art. 20

(Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)

	20.1 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, l'Appalta-	
	tore ha costituito una garanzia complessiva pari ad Euro	
	_____ (_____/_____), mediante polizza <i>ovvero</i> fidejussione <i>ov-</i>	
	<i>vero</i> atto fideiussorio n. _____ emessa/o in data _____ da	
	_____, con sede in _____ -Via _____ - auten-	
	ticata nella firma e nei poteri dal dr. _____, Notaio in	
	_____, in data _____.	
	20.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, ir-	
	revocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a	
	tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione	
	contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le ob-	
	bligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.,	
	nascenti dal Contratto.	
	20.3 La cauzione opererà per tutta la durata del Contratto, ivi compreso il pe-	
	riodo di proroga "tecnica" e, comunque, sino alla completa ed esatta ese-	
	cuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti positivi	
	della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene fatta salva	
	la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti esiti positivi.	
	20.4 In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti	
	dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto anche quelli a	
	fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
	espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento	
	del Concessionario, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi	
	direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti	
	dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la	

	possibilità per l'Amministrazione contraente di rivalersi mediante la riduzione o completa estinzione dei crediti del Concessionario vantati nei confronti dall'Amministrazione penitenziaria.	
	20.5 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.	
	20.6 Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione – qualora necessario – fino alla somma garantita corrispondente all'intero periodo contrattuale comprensivo del periodo di proroga “tecnica” di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.	
	20.7 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.	
	Art. 21	
	<i>(Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)</i>	
	21.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi	

	dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza bisogno di	
	assegnare ulteriore termine per l'adempimento.	
	21.2 L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8	
	della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-con-	
	traenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appalta-	
	tori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a cono-	
	scenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, infor-	
	mando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale	
	del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore si ob-	
	bliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste	
	dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme	
	del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.	
	<i>Art. 22</i>	
	<i>(Penali)</i>	
	22.1 Le penali sono applicate nei casi e nelle misure previste dal Capitolato	
	prestazionale cui si rinvia integralmente.	
	22.2 È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale di-	
	sapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli ob-	
	blighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Concessionario.	
	22.3 La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o inden-	
	nizzi all'Appaltatore.	

	22.4 Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 23	
	(Controversie)	
	23.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria.	
	23.2 Il foro competente è quello della sede del Provveditorato Regionale contraente. In ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del Contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico essenziale, impone all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..	
	23.3 Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 8.3 del Capitolato prestazionale.	
	Art. 24	
	(Recesso)	
	24.1 Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti di recedere dal Contratto ,in tutto o in una sua parte, in qualunque momento e a suo	

insindacabile giudizio.

24.2 L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Sopravvitto. Il recesso potrà essere esercitato ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti.

24.3 L'Amministrazione contraente si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal Contratto nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al presente Contratto.

24.4 In tutte le ipotesi sopra indicate l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC almeno 20 giorni prima della cessazione totale del Servizio e sarà tenuta a corrispondere al Concessionario quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo del Contratto.

Art. 25

(Risoluzione)

25.1 Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel Capitolo prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto risolvere il presente Contratto, per fatto del Concessionario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

	- nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;	
	- in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni as-	
	sunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo snatura-	
	mento delle prestazioni dedotte dalla documentazione contrattuale	
	e/o la sopravvenuta inidoneità del Concessionario, sia per mancanza	
	di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il presente Con-	
	tratto;	
	- interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza maggiore	
	o fortuite;	
	- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e	
	della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;	
	- violazione della normativa in materia di subappalto;	
	- grave inadempimento alle disposizioni recate dal Contratto e relativi	
	allegati;	
	- mancata stipula dell'eventuale Atto aggiuntivo nonché dell'Atto di	
	regolamentazione del servizio;	
	- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;	
	- applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore	
	della presente Concessione;	
	- violazione degli obblighi di riservatezza;	
	- mancata o venuta meno della copertura assicurativa dei rischi du-	
	rante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;	
	- constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavo-	
	ratori;	
	- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;	

	- cessione a terzi del contratto;	
	- violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;	
	- altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni vigenti;	
	- in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative vigenti.	
	25.2 La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Concessionario, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.	
	25.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.	
	25.4 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.	
	Art. 26	
	(Ulteriori clausole risolutive espresse)	
	26.1 L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impe-	

	discano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'imme-	
	diata risoluzione di diritto del presente rapporto che è altresì condizio-	
	nato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle	
	dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e	
	D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva dall'art.108	
	del Codice.	
	26.2 In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione,	
	restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.	
	<i>Art. 27</i>	
	<i>(Interferenze illecite – Patti di integrità)</i>	
	27.1 INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata	
	notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si mani-	
	festi nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria com-	
	pagine sociale nonché dei rispettivi familiari.	
	27.2 L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli	
	Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra	
	utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della pre-	
	stazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o di-	
	pendenti.	
	27.3 Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualun-	
	que forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione	
	(Capo dipartimento e/o Provveditore regionale dell'Amministrazione	
	penitenziaria).	
	27.4 PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel	

	Patto di Integrità , allegato al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale, il Concessionario, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.	
	27.5 L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.	
	<i>Art. 28</i>	
	<i>(Anticorruzione)</i>	
	28.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.	
	<i>Art. 29</i>	
	<i>(Efficacia del Contratto)</i>	
	29.1 Il presente Contratto, vincolante per il Concessionario fin dalla sua sot-	

toscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, il pagamento relativo ai periodi di servizio eventualmente già espletato sarà corrisposto ad avvenuta registrazione da parte degli Organi di Controllo.

Art. 30

(Spese a carico dell'Appaltatore per la gestione del servizio)

30.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente Contratto e dell'eventuale Atto aggiuntivo, di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazionale.

Art. 31

(Riservatezza)

31.1 L'Appaltatore ha l'obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario all'esecuzione del servizio.

31.2 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.

<i>Art. 32</i>

(Norma di chiusura)

32.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia al Capitolato, alla documentazione di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

(forma pubblica amministrativa) Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. _____ pagine e n. _____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alla parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sulle pagine e sugli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMM/NE

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE



REPUBBLICA ITALIANA

AUTENTICA FIRME

(IN CASO DI SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA)

Repertorio

n. _____

del _____

l sottoscritt _____, incaricat al ricevimento dei con-
tratti nell'interesse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria –
Provveditorato per l'Emilia Romagna e Marche con D.P del _____ –

certifica che

il sig./dott. _____, nato a _____
(____) il _____, in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede legale in _____
_____ - Via _____, e _____ dott.
_____, Dirigente, nat a _____ il _____,
in qualità di rappresentante, nella stipula dei contratti, del Diparti-
mento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provvedito-
rato _____ sito in _____, Via
_____, delle cui identità personali, qualifiche e
poteri io Ufficiale Rogante sono certo, previa rinunzia, con il mio con-
senso, d'accordo tra di loro, all'assistenza dei testimoni, hanno sotto-
scritto, in calce ed a margine degli altri fogli, alla mia presenza, nei
locali del predetto Dipartimento, l'atto che precede, il quale resta, a
richiesta dei firmatari, presso di me depositato.

Roma,

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Concessionario dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e
perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti

	ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Concessionario pertanto	
	dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,	
	di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere,	
	in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e condizioni,	
	approvandole, di seguito elencate:	
	CAPITOLATO Prestazionale:	
	Art. 2.1. Durata e valore del Contratto;	
	Art. 2.2. Divieto di interruzione del servizio;	
	Art. 3. Servizio sopravvitto;	
	Art. 4.4.Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 4.6. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;	
	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.3 Gestione dei locali	
	Art. 4.9. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.9. Controlli per la sicurezza interna dell’Istituto;	
	Art. 4.13. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli;	
	Art. 7.4. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze	
	organizzative dell’Amministrazione;	
	Art. 7.7. Conclusione del servizio;	
	Art. 8.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 8.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. +. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 10. Esecuzione in danno.	
	Contratto	

[illegible]